

STUDIO PAPINI

ASSOCIATO



Informative e news per la clientela di studio

- ◆ Le *news* di marzo pag. 2
- ◆ Aliquote contributive Inps per artigiani e commercianti pag. 5
- ◆ Aliquote contributive Inps per gli iscritti alla gestione separata pag. 7
- ◆ Nuovo adempimento per i professionisti senza ordine o collegio pag. 8
- ◆ Nuove misure dal 2013 per i contributi Enasarco pag.10
- ◆ La tenuta “facoltativa” del documento programmatico sulla sicurezza pag.12
- ◆ Società di comodo in perdita sistemica – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pag.14
- ◆ Modello Eas: enti non commerciali alla verifica dell’obbligo di ripresentazione pag.16
- ◆ Comunicazione dei beni utilizzati dai soci e familiari pag.19
- ◆ I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 pag.22
- ◆ Il versamento del saldo Iva pag.25



CONTRATTI DI APPALTO

Nuovi chiarimenti sulla responsabilità solidale nei contratti di appalto di opere e servizi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'applicazione operativa della norma introdotta dall'art.13-ter del D.L. n.83/12, che prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento all'Erario dell'Iva e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti dovute dal subappaltatore e l'applicazione di sanzioni in capo al committente che non ha effettuato i dovuti controlli (rilascio di autocertificazione o asseverazione) sulla regolarità dei versamenti fiscali dell'appaltatore e del subappaltatore. I principali dubbi risolti sono i seguenti:

- la norma va applicata esclusivamente in relazione alle fattispecie contrattuali ricadenti nei contratti di appalto di opere e di servizi ai sensi dell'art.1655 del codice civile indipendentemente dal settore economico in cui operano le parti contraenti (non solo nel settore dell'edilizia);
- sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in commento gli appalti di fornitura di beni, i contratti d'opera, i contratti di trasporto, i contratti di subfornitura e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile;
- sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina le stazioni appaltanti, le persone fisiche prive di partita Iva e i condomini;
- ricadono nell'applicazione della norma tutti i contratti di appalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 ovvero i contratti già in essere e rinnovati in data successiva al 12 agosto 2012.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.2, 01/03/2013)

CERTIFICATI

Le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati con dicitura "antimafia"

Dal 14 febbraio 2013 sono in vigore le disposizioni integrative e correttive del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: da tale data la documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, da parte dei concessionari di opere pubbliche e da parte dei contraenti generali di cui all'art.76 del D.Lgs. n.163/06. Le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati con dicitura antimafia, in quanto viene meno la loro competenza sulla materia. Le imprese che effettuavano la richiesta di tale documento alle Camere di Commercio competenti, pertanto, potranno sostituire il certificato antimafia con una autocertificazione ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/00 nei seguenti casi:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività alla P.A. competente;
- attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con DPR n.300/92.

(D.Lgs. n.218 del 15/11/2012, G.U. n.290 del 13/12/2012)

Nel Cassetto fiscale anche le informazioni sugli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate ha ampliato le informazioni consultabili tramite il "Cassetto fiscale", lo strumento telematico che consente a ciascun contribuente di conoscere tutta una serie di dati che riguardano la propria posizione fiscale. Per i contribuenti abilitati, è sufficiente selezionare dal menù a sinistra la voce "Studi di settore" e accedere ai contenuti di tale nuova sezione. Ad oggi è possibile verificare i seguenti dati:

- le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d'imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d'imposta 2010);
- gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo d'imposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
- le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010, inviate ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato, 20/02/2013)

L'accertamento deve essere giustificato nell'atto

La Corte di Cassazione ha ribadito come la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard" in sé considerati, trattandosi di meri strumenti di ricostruzione per l'elaborazione statistica della normale redditività: la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le eventuali contestazioni. Indipendentemente dall'esito del contraddittorio, il giudice tributario può liberamente valutare l'applicabilità degli "standard" al caso concreto, da dimostrarsi da parte dell'ente impositore.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.3355, 12/02/2013)

Disponibili sul portale del GSE le certificazioni delle ritenute di acconto del 4%

Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 28 febbraio 2013 sono disponibili le certificazioni fiscali rilasciate da GSE Spa (ai sensi dell'art.4, co.6-ter del DPR n.322/98) relative alle ritenute di acconto del 4% operate nell'anno 2012 sulle tariffe incentivanti nei casi previsti dalla Circolare n.46/07 dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati potranno utilizzare queste certificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per documentare l'ammontare dell'imposta già trattenuta e versata all'Erario da GSE Spa. Le certificazioni potranno essere visionate e stampate in formato cartaceo accedendo, con le credenziali personali, all'[Area Clienti](#) del GSE. Consultando la propria posizione sarà disponibile il documento "Certificazione ritenute fiscali su tariffe incentivanti fotovoltaico anno 2012".

(Gestore dei Servizi Energetici, News, 20/02/2013)

Comunicati i dati dell'attività ispettiva effettuata nel 2012 e il piano ispettivo per il 2013

Il Garante per la *Privacy* ha comunicato i dati consuntivi in merito agli accertamenti effettuati nel corso del 2012: mediante il contributo delle Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo speciale *privacy*, sono stati controllati attività di *telemarketing*, l'uso dei sistemi di localizzazione (gps) nell'ambito del rapporto di lavoro, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (*mobile payment*), il credito al consumo e le "centrali rischi", le banche dati del Fisco, l'attività di profilazione dei clienti da parte delle aziende. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, le stesse hanno riguardato la omessa informativa, il trattamento illecito dei dati, il mancato rispetto delle norme in materia di *telemarketing*, la conservazione eccessiva dei dati di traffico telefonico e telematico, la mancata adozione di misure di sicurezza, l'omessa o mancata notificazione al Garante, l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Il piano ispettivo varato per il primo semestre 2013 punta su settori di particolare rilevanza: le banche dati pubbliche in particolare di enti previdenziali e dell'Amministrazione Finanziaria, l'attività di *telemarketing* da parte dei *call center* operanti all'estero, il trattamento dei dati per il fascicolo sanitario elettronico, i nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (*mobile payment*), le "centrali rischi". A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati e le altre verifiche per accertare il rispetto dei principali adempimenti previsti dalla normativa quali: le informative da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, la corretta acquisizione del consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, l'adozione delle misure di sicurezza, il rispetto dell'obbligo di notificazione al Garante.

(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 14/02/2013)



Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la C.M. n.24 dell'8 febbraio 2013 l'Inps ha definito le aliquote previste per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti per i redditi di impresa che saranno dichiarati nel periodo di imposta 2013. Per la prima volta, da quest'anno, l'Istituto non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei fissi contributivi: sarà necessario abilitarsi all'applicazione "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti" del sito [web www.inps.it](http://www.inps.it) ed ottenere un codice Pin scegliendo una delle seguenti modalità:

- ➔ presentandosi all'ufficio Inps competente munito di documento di identità e chiedendo il proprio Pin che verrà rilasciato immediatamente;
- ➔ richiedendo il Pin direttamente dal sito www.inps.it, cliccando su "il pin online" e poi su "richiedi Pin". Compilata la richiesta il sistema invierà all'indirizzo e-mail indicato la prima parte del codice, mentre l'ultima parte verrà spedita tramite posta all'indirizzo di residenza inserito.

Una volta ottenuto il codice Pin, tramite i "Servizi on line" sul sito www.inps.it, ogni contribuente potrà accedere alla propria posizione (cassetto previdenziale) e visualizzare le rate dei contributi fissi.

I contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche:

- ➔ in **misura fissa** per la quota di reddito al più pari ad €15.357;
- ➔ in **misura percentuale** sul reddito eccedente il minimale fino ad €75.883 (fino ad €99.034 per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995).

Il contributo in misura percentuale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti per la quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte nella tabella sottostante. I redditi descritti corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

REDDITO DA €15.357 FINO AD €45.530	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	21,75%	21,84%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	18,75%	18,84%
REDDITO DA €45.531 FINO AD €75.883 (oppure €99.034 per soggetti senza anz. contr. al 31/12/1995)	Artigiani	Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni	22,75%	22,84%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni	19,75%	19,84%

I termini per il versamento dell'eventuale saldo per il periodo di imposta 2012 e degli acconti per il periodo di imposta 2013 sono rimasti inalterati:

- ➔ l'eventuale saldo per il 2012 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2013 devono essere versati entro il 17 giugno 2013 (con possibilità di essere rateizzati);
- ➔ il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2013 deve essere versato entro il 2 dicembre 2013;
- ➔ i quattro importi fissi di acconto per il 2013 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2013, 20 agosto 2013, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014.

Il conguaglio a saldo dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il periodo di imposta 2013 avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nell'anno 2013 entro il 16 giugno 2014.



Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la Circolare n.27 del 12 febbraio 2013 l'Inps ha definito le aliquote per il periodo di imposta 2013 per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, cioè coloro che dichiarano redditi derivanti da:

- ➔ collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;
- ➔ attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- ➔ attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di €5.000 annuo);
- ➔ attività di amministratore di una Srl commerciale e contestuale qualifica di socio;
- ➔ vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di €6.410,26 annui);
- ➔ associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Categoria	Aliquota
Collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità	20%
Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia	27,72% fino a €99.034

Il minimale di reddito per l'anno 2013 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari ad €15.357. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

Professionisti	➔ con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (17 giugno 2013, 2 dicembre 2013 e 16 giugno 2014 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
Collaboratori	➔ dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
Associati	➔ dall'associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.



Oggetto: NUOVO ADEMPIMENTO PER I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE O COLLEGIO

Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con L. n.4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate. La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell'elenco delle associazioni professionali sul sito *web* del Ministero dello Sviluppo Economico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali: amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d'interni, fotografi professionisti.

La norma prevede tuttavia l'esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Nello specifico la Legge n.4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare secondo il dettato dell'art.1, co.3:

“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.



Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione:
“professionista di cui alla L. n.4/13”.

Si sottolinea, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni *“non organizzate in ordini o collegi”* possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.

L'obbligo di cui al citato art.1, co.3, permane in ognuno di questi casi, ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.

Tuttavia non è ancora chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l'adempimento, cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.

Si attende l'emanazione di un regolamento attuativo.



Oggetto: NUOVE MISURE DAL 2013 PER I CONTRIBUTI ENASARCO

Tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). È, tuttavia, compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo ed al versamento dei contributi, oltre che dare notizia agli stessi agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web della Fondazione (www.enasarco.it), effettuando una preventiva (e gratuita) iscrizione sia dell'agente che della ditta mandante.

Il regolamento delle attività istituzionali Enasarco, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha previsto aumenti progressivi delle aliquote, dei minimali e dei massimali contributivi negli anni successivi alla sua entrata in vigore. Proprio in virtù di questi gradualmente innalzamenti sono da annotare alcune modifiche per l'anno appena cominciato.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, infatti, l'aliquota contributiva è passata al 13,75% (rispetto alla misura del 13,50% fissata per gli anni precedenti). Si tratta del primo scalino di innalzamento di un percorso che porterà l'aliquota a quota 17% nel 2020.

Le modifiche, poi, riguardano anche i massimali provvigionali, ovvero il limite provvigionale non frazionabile raggiunto il quale il contributo previdenziale non è più dovuto per l'anno in corso. Il massimale provvigionale per l'anno 2013 sarà di €32.500 per gli agenti monomandatari e di €22.000 per gli agenti plurimandatari.

Da ultimo è opportuno segnalare che i minimali contributivi, di €800 per i monomandatari e €400 per i plurimandatari, saranno rivalutati secondo l'indice Istat a partire dall'anno in corso.

Le nuove misure per il 2013

Aliquota contributiva	6,875% per tutti gli agenti
Massimale provvigionale annuo	◆ €22.000,00 per gli agenti plurimandatari (per ciascuna preponente) ◆ €32.500,00 per gli agenti monomandatari.
Minimale contributivo annuo	◆ €400,00 per gli agenti plurimandatari (per ciascuna preponente). ◆ €800,00 per gli agenti monomandatari

Infine alcune indicazioni utili da tenere presente:

- ➔ per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla;

- ➔ per minimale contributivo si intende il minimo contributivo da versare comunque nel corso dell'anno, purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto con la preponente inizi o termini durante l'anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale;
- ➔ i nuovi parametri sopra riportati dovranno essere applicati a partire dalle provvigioni relative all'anno 2013. Pertanto, se nel corso del 2013 saranno emesse fatture riguardanti provvigioni relative all'anno 2012, i parametri da applicare saranno ancora quelli precedenti (contributo 6,750%; massimali provvigionali pari a €20.000 e €30.000; minimali contributivi pari a €400 e €800).



Oggetto: LA TENUTA “FACOLTATIVA” DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

A decorrere dal periodo di imposta 2012 è stato soppresso l'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai fini del rispetto della normativa vigente in tema di *privacy*. Il Legislatore ha previsto un livello di sicurezza cui corrispondono le *c.d. misure minime*, tra le quali vi era anche la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza quando il trattamento dei dati veniva effettuato con strumenti elettronici e riguardava dati “sensibili” (ossia idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), o “giudiziari”.

Tale semplificazione ha impattato sull'obbligo di tenuta di un documento che riepiloghi annualmente l'adozione delle misure minime di sicurezza, ma non sul rispetto delle stesse misure, tutt'oggi previsto dall'art.34, co.1 del D.Lgs. n.196/03. Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. La norma obbliga a diversi adempimenti, tra cui:

- ➔ la nomina del **titolare del trattamento dei dati**, che generalmente coincide con la Società, nella persona del suo Legale rappresentante;
- ➔ la nomina dei **responsabili del trattamento dei dati**;
- ➔ la nomina degli **incaricati al trattamento dei dati**;
- ➔ la nomina dell'**amministratore di sistema**;
- ➔ il rilascio di apposita informativa;
- ➔ la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
- ➔ la notificazione al Garante della *Privacy*, quando ricorra l'obbligo;
- ➔ l'**adozione di idonee misure di sicurezza**, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine il rischio di:
 - ▶ sottrazione, alterazione, perdita degli stessi;
 - ▶ accesso non autorizzato da parte di terzi;
 - ▶ trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a questi obblighi si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni, all'eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell'inefficiente controllo dell'attività di trattamento dei dati personali. Per i soggetti che erano obbligati *ex lege* alla adozione del DPS fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile proseguire comunque con l'aggiornamento facoltativo del documento entro il 31 marzo di ciascun anno, in modo da verificare la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del *Codice della privacy*.



Oggetto: SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMICA – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la C.M. n.1/E del 15 febbraio 2013, recependo le risposte rese nel corso dei *forum* con la stampa specializzata tenutisi nel mese di gennaio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema delle società di comodo in perdita sistematica per fornire i propri chiarimenti su alcune questioni applicative.

Come noto il D.L. n.138/11 era intervenuto disponendo che:

- ⇒ sono considerate di comodo (quindi subiscono limitazioni all'utilizzo dei crediti Iva, hanno un obbligo di adeguamento del reddito minimo nonché del valore della produzione da dichiarare ai fini Irap, oltre ad avere un vincolo all'utilizzo delle perdite pregresse) le società che presentano 3 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale (ovvero uno di questi 3 con un reddito inferiore al reddito minimo);
- ⇒ nell'anno in cui la società diviene di comodo deve calcolare un'Ires maggiorata sul reddito da dichiarare, pari al 38% (anziché il 27,5% ordinariamente dovuto)

Tali disposizioni, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, esplicano i propri effetti dal periodo d'imposta 2012 che si è da poco chiuso.

I chiarimenti dell'Agenzia

Su tale disciplina l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta offrendo i propri chiarimenti su 4 questioni, la prima delle quali di rilevante impatto operativo.

Vincoli all'utilizzo del credito Iva	<p>Per le società non operative il credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale non è ammesso a rimborso, né può costituire oggetto di compensazione orizzontale con altri tributi o contributi (la compensazione verticale è invece comunque permessa); inoltre, qualora per tre periodi d'imposta consecutivi la società effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo inferiore all'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti al co.1 dell'art.30 della L. n.724/94, il credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale non è ulteriormente riportabile e, pertanto, viene perso.</p> <p>Visto che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la prima verifica riguarda il triennio 2009-2011, quindi il 2012 è il primo anno che può essere considerato "di comodo", ci si interrogava circa la decorrenza di tale limitazione. L'Agenzia ha chiarito che ad essere vincolato è il credito 2012, che quindi dal 2013 non può più essere liberamente utilizzato. Il credito 2011 eventualmente speso in compensazione o richiesto a rimborso nel corso del 2012 è invece stato utilizzato correttamente.</p> <p>Qualora la società in questione abbia presentato nel corso del 2012 modelli TR per la chiesta a rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione dei crediti trimestrali, oggi si</p>
--------------------------------------	--

	troverà a dover restituire il credito in questione (con applicazione di interessi ma senza sanzioni).
Verifica sul reddito "lordo"	Lo <i>status</i> di società di comodo va verificato con riferimento ai risultati reddituali che vengono indicati dalla società nelle dichiarazioni fiscali inviate; ci si era interrogati circa quale fosse l'elemento da prendere a riferimento. Sul punto è stato precisato che la verifica va condotta sul reddito lordo prima della compensazione con eventuali perdite maturate nei precedenti periodi d'imposta e quindi riportate in compensazione. In questo modo si evita che forti perdite (legittimamente) riportate possano alterare la verifica delle condizioni di operatività.
Adeguamento reddituale e verifica dello <i>status</i> di comodo	Una delle possibilità per sfuggire allo <i>status</i> di comodo è il fatto di realizzare, nell'ambito del triennio di riferimento, in corrispondenza di almeno un periodo d'imposta, un reddito almeno pari al reddito minimo. Poiché una delle conseguenze dello <i>status</i> di comodo è la necessità di adeguarsi al reddito minimo, ci si era chiesti se questo adeguamento potesse considerarsi valido per tale verifica. La risposta dell'Amministrazione Finanziaria è stata negativa. Pertanto, se il triennio 2009-2011 presenta risultati fiscali insufficienti e la società diviene di comodo nel 2012, dovendosi in tale anno adeguare al reddito minimo, comunque tale adeguamento non consente di considerare "salvaguardato" il 2012. Pertanto anche il successivo triennio 2010-2012 sarà da considerarsi in perdita sistemica, quindi il 2013 diverrà di comodo. E così proseguendo.
No disapplicazione parziale per le <i>holding</i>	Per evitare di essere interessata dalla disposizione in commento, la società deve verificare se risultano o meno applicabili cause di esclusione di cui all'art.30 della L. n.724/94 (da verificare in relazione al periodo d'imposta ove la società risulterebbe di comodo) ovvero il fatto che ricorra una delle cause di disapplicazione individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2012/87956 dell'11 giugno 2012, queste ultime da verificare in relazione ad una delle annualità del triennio di riferimento. Se si realizza una di queste cause in relazione ad una delle annualità in perdita, tale anno può essere escluso dal triennio e, di conseguenza, detto triennio decorre dall'esercizio successivo: ad esempio, se il triennio di riferimento fosse 2009-2010-2011 e la causa di disapplicazione è stata verificata nel 2010, il triennio inizierebbe a decorrere dal 2011, quindi la società rischierebbe di essere di comodo solo da 2014. Tra queste cause di disapplicazione vi è quella riguardante i soggetti che possiedono prevalentemente partecipazioni in: 1) società considerate non in perdita sistemica ai sensi dell'art.2, co.36- <i>decies</i> e seguenti del D.L. n.138/11; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art.2 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art.168 del Tuir. Al riguardo l'Agenzia ha precisato che tale causa di disapplicazione può ritenersi applicabile solo nel caso di prevalenza del patrimonio della società investito in tali partecipazioni, mentre in caso contrario essa non risulta applicabile. Questa non può neppure considerarsi un caso di disapplicazione parziale, ossia non è possibile escludere la specifica partecipazione nel momento in cui si tratterà di fare il calcolo del reddito minimo.

Si ricorda infine come l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3/E del 4 marzo 2013 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alle modalità pratiche di assolvimento della maggiorazione Ires, precisando che:

- ⇒ la maggiorazione del 10,5% si applica sia alle società di comodo in perdita sistemica, sia a quelle che non hanno raggiunto il livello minimo di ricavi;
- ⇒ l'aliquota maggiorata si applica sull'intero reddito anche se superiore al minimo;
- ⇒ per l'eccedenza la società può utilizzare le perdite pregresse secondo le regole ordinarie e
- ⇒ nel consolidato l'Ires maggiorata si liquida autonomamente, senza trasferimento alla *fiscal unit*.



Oggetto: MODELLO EAS: ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

Con il D.L. n.225 del 29/12/10 (c.d. Milleproroghe) venne disposta la riapertura degli originari termini di presentazione del Modello Eas, scaduti al 31 dicembre 2009. Gli enti privati non commerciali di tipo associativo, quindi, che non avevano assolto all'obbligo nei termini, potevano effettuare la prima presentazione del modello entro il 31 marzo 2011 senza alcuna conseguenza.

Con la circolare n.6/E del 24/02/11, l'Agenzia delle Entrate chiarì gli effetti di tale proroga precisando che chi aveva già validamente presentato il modello Eas entro il 31/12/2009 oppure oltre tale termine ma entro la data di entrata in vigore del D.L. n.225/10, non doveva procedere in generale a un'ulteriore presentazione del modello, salvo che non si fossero verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati tali da imporre la ripresentazione del modello.

Occorre preliminarmente considerare che non tutti gli enti sono soggetti all'obbligo di presentazione del modello Eas e che, per talune categorie di enti viene prevista una modalità di compilazione ultra semplificata.

La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento *"una tantum"*, nel senso che lo stesso va ripresentato solamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che:

"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31/03/13 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello Eas, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2012.

È però importante evidenziare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Occorre evidenziare che vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute "fisiologiche".

In tal senso le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la **risoluzione n.125/E del 06 dicembre 2010**, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Andiamo ora ad individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

Punto 20)	➔	attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale
Punto 21)	➔	utilizzo di messaggi pubblicitari

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello Eas occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di €20.000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in €25.000	NO
associazione che nel primo modello Eas ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per €5.000.	SI
associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento ad Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”	SI

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33)	➔	organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi
-----------	---	--

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n.45/E del 29 ottobre 2009** l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato – con una interpretazione piuttosto “bizzarra” - che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non

si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “*occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	NO
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	NO
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	SI

Punto 23) e 24) ➔ entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni.

Punto 30) e 31) ➔ erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Ad esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l’ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”.

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall’art.30 del D.L. n.185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno
-----------------------	--	------------	--------	------	------

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2013 (che slitta al 2 aprile, primo giorno lavorativo successivo) si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all’adempimento telematico nei termini ordinari.



Oggetto: COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI

A meno di un mese dalla scadenza, sono ancora innumerevoli i dubbi che riguardano la comunicazioni dei beni utilizzati dai soci delle società e dai familiari dell'imprenditore: malgrado sia già da più parti stata annunciata in via informale la proroga della scadenza, ad oggi non ne è stata ancora data notizia ufficiale.

Come già comunicato, il D.L. n.138/11 (art.2, co.36-*terdecies* e seguenti) ha stabilito che:

- ➔ dal 2012 i soci e i familiari dell'imprenditore che utilizzano un bene intestato alla società o alla ditta, pagando un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo, devono dichiarare un reddito diverso pari a tale differenza;
- ➔ dal 2012, al verificarsi della situazione di cui al punto precedente, i costi sostenuti per il bene dato in utilizzo al socio o al familiare risultano del tutto indeducibili;
- ➔ infine, è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Amministrazione Finanziaria con la quale comunicare quali sono i beni utilizzati da soci e familiari. All'interno di tale comunicazione vanno anche comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno effettuato nei confronti della società (tale secondo adempimento non riguarda le ditte individuali).

Di seguito vengono evidenziate le regole di compilazione della comunicazione, in modo tale che coloro che si occupano direttamente della contabilità possano iniziare a predisporre la documentazione necessaria nel caso in cui la proroga annunciata non dovesse essere disposta.

La comunicazione

Il modello di comunicazione è stato approvato con provvedimento del 16 novembre 2011 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi si tratta di una comunicazione da rendere *una tantum*, sino a successiva variazione).

Entro il **2 aprile 2013** scade la presentazione, oltre che della comunicazione relativa al 2012, anche di quella relativa ai beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l'utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

- ➔ per i beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
- ➔ per i beni concessi in godimento dalla società ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della *holding* utilizzano una vettura intestata

ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

Contenuto

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- ◆ per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici (eventuale Stato estero di residenza);
- ◆ per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- ◆ tipologia di utilizzazione del bene;
- ◆ tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- ◆ categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ◆ ammontare di finanziamenti e capitalizzazioni.

La C.M. n.25/E/12 ha chiarito che quando il bene è intestato ad una società partecipata tramite una fiduciaria, va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote. Evidentemente questo farebbe venir meno lo schermo fiduciario.

Beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- ◆ autovettura (numero di telaio);
- ◆ altro veicolo (numero di telaio);
- ◆ unità da diporto (lunghezza in metri);
- ◆ aeromobile (potenza del motore in KW);
- ◆ immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali);
- ◆ altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad €3.000 al netto dell'imposta).

Come chiarito dalla C.M. n.24/E/12, per le autovetture aziendali il valore normale deve essere determinato ai sensi del co.4 dell'art.51 del Tuir. In pratica l'Agenzia richiama il criterio convenzionale adottato per la determinazione del *fringe benefit* assegnato al dipendente nei casi di utilizzo promiscuo di autovetture, motocicli e ciclomotori aziendali: il 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci.

Nulla invece è stato precisato con riferimento a quale debba essere il valore normale per l'utilizzo degli altri beni (per gli immobili il valore Omi di locazione? Per le imbarcazioni e gli aeromobili il valore di noleggio?).

Nella C.M. n.25/E/12 l'Agenzia si limita a richiamare l'art.9, co.3 Tuir che fa riferimento al “ (...) *prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.* ” Non certo un riferimento univoco.

Finanziamenti e capitalizzazioni

Nella comunicazione va indicata anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente; proprio questo è l'aspetto più intricato da monitorare e per il quale la compilazione in molti casi diviene del tutto impossibile.

Con alcune risposte fornite ai forum organizzati dalla stampa specializzata, riportate nella C.M. n.25/E/12, l'Agenzia ha reso molto più complicata ed interlocutoria la gestione della comunicazione.

Con riferimento ai **finanziamenti** i chiarimenti avrebbero ampliato a dismisura la platea dei soggetti obbligati:

- ⇒ è stato affermato l'obbligo di monitorare anche i finanziamenti concessi a favore di società che non hanno concesso alcun bene in uso ai soci (quindi ogni tipo di finanziamento, anche per esigenze di mera liquidità della società);
- ⇒ peraltro tale obbligo riguarderebbe non solo quelli effettuati nel 2011 ma anche quelli semplicemente in corso in tale periodo d'imposta (quindi effettuati anche molti anni addietro, magari decenni visto che non sono posti limiti temporali, per i quali la ricostruzione del dato diviene spesso impossibile).

Devono poi essere monitorati, oltre ai finanziamenti, anche le capitalizzazioni (quindi anche i versamenti a titolo di capitale di rischio).

Sarebbero inoltre interessati da tale adempimento tutte le società, quindi anche:

- ➔ le società in contabilità semplificata (per le quali il monitoraggio dei finanziamenti è oltremodo complicato);
- ➔ le società di grandissime dimensioni (per le quali versamenti e capitalizzazioni potrebbero interessare un'ampia platea di soci).

Inoltre i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate parrebbero aver altresì imposto la necessità di evidenziare nella comunicazione i finanziamenti ricevuti dai soci (elemento non previsto dalla norma di riferimento).

Visto che dalla scorsa proroga (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012) non è stato fornito alcun chiarimento ulteriore, **allo stato attuale la situazione è talmente confusa che non è ancora possibile procedere ad una compiuta raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione di tale comunicazione, pena il fatto di dover procedere ad un'immediata rettifica delle comunicazioni inoltrate, moltiplicando la gravosità dell'adempimento sia per lo Studio che per la clientela.**

Pertanto si provvederà, non appena le informazioni saranno disponibili, ad inoltrare alla gentile clientela specifica richiesta delle informazioni necessarie, in modo da ridurre al minimo il disagio per tutti.

Evidentemente, a quel punto, occorrerà procedere con la massima tempestività alla consegna allo Studio delle informazioni necessarie per la compilazione della comunicazione.

Si allegano comunque due schede di raccolta (una per i beni, l'altra per finanziamenti e capitalizzazioni) utilizzabili da coloro che volessero già da ora, indipendentemente dalla proroga, procedere alla raccolta dei dati necessari alla compilazione della comunicazione.



Oggetto: I RECENTI PROVVEDIMENTI CHE INTERESSANO I SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

Con precedenti informative, alle quali si rinvia, avevamo dato conto della possibilità, per i soggetti con residenza o sede operativa collocata in uno dei Comuni colpiti dal sisma, e che a causa di questo hanno subito danni alle strutture produttive in essi situate, di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi fino al 30 novembre 2012, oltre a quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Successivamente alla pubblicazione del D.L. n.194/12, che ha ampliato la platea dei soggetti che possono accedere ai finanziamenti ricomprendendo anche gli artisti, i professionisti e gli imprenditori agricoli, sono intervenuti numerosi altri provvedimenti che hanno concesso ulteriori dilazioni/agevolazioni di cui si darà sinteticamente conto in forma di rappresentazione schematica.

provvedimenti	contenuto
Decreto nel Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2012 <i>“Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'art.11, co.7, del D.L. n.174/12, e dell'art.1 del D.L. n.194/12”.</i>	I finanziamenti accordati, ai sensi del combinato disposto dell'art.11, co.7, del D.L. n.174/12, e dell'art.1 del D.L. n.194/12, dalla Cassa depositi e prestiti Spa e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art.1, co.1, del D.L. n.74/12, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122 del 1° agosto 2012, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art.11, co.7, del D.L. n.174/12. Alle garanzie stesse si applicano le disposizioni del decreto n.90161 del 14 novembre 2012 di cui al preambolo.
Comunicato ABI del 30 novembre 2012 <i>“Proroga sospensione pagamento rate finanziamenti”</i>	Le banche prorogano a giugno 2013 la sospensione mutui concedendo 7 mesi di tempo in più di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti per le vittime degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012. Una opportunità offerta al territorio allo scadere della sospensione già in corso in base al D.L. n.74/12.
L. n.213/12, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.174/12 <i>“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa”</i>	È stato prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali sino al 30/6/13. Il testo dell'art.11, co.13- <i>quater</i> della citata legge limita la propria efficacia ai termini che comportano prescrizioni e decadenze e non menziona le procedure esecutive e concorsuali. Si potrebbe concludere nel senso di ritenere – per queste procedure - terminata la sospensione al 31/12/12. Tuttavia, poiché anche per le procedure esecutive e concorsuali esistono termini processuali che comportano decadenze e prescrizioni vi è una diffusa incertezza sulla portata applicativa della norma.

<p>Decreto nel Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2012 <i>“Modalità di effettuazione degli adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012-30 novembre 2012. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012”.</i></p>	<p>1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel comma seguente, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai propri decreti del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012, sono effettuati entro il mese di aprile 2013.</p> <p>2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse, entro la data prevista al co.1, in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'art.3, co.2-bis e 3, del DPR n.322/98, utilizzando il modello relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per le dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2011, nella casella «Eventi eccezionali» deve essere indicato il codice «4».</p>
<p>Provvedimenti Direttoriale n.2013/4047 del 11 gennaio 2013 <i>“Modalità di fruizione del credito d'imposta, in caso di accesso al finanziamento agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art.3-bis del D.L. n.95/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.135/12”.</i></p>	<p>1. Credito d'imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato</p> <p>1.1. Il credito d'imposta previsto dall'art.3-bis, co.2, del D.L. n.95/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.135/12, nel caso di accesso al finanziamento agevolato di cui allo stesso art.3-bis, co.1, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo di cui all'art.3, co.1, lett. a), del D.L. n.74/12, convertito con modificazioni dalla L. n.122/12, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.</p> <p>1.2. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. A tal fine la banca recupera l'importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l'istituto della compensazione di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/97 ovvero mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall'art.43-ter del DPR n.602/73. La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.</p>
<p>Messaggio Inps n.769 del 14 gennaio 2013 <i>“D.L. n.174/12, convertito con modificazioni in L. n.213/12. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Modalità di recupero dei contributi sospesi – novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013”</i></p>	<p>La L. n.228/12 (“Legge di Stabilità” per l’anno 2013, pubblicata in G.U. n.302/12), con l’art.1, co.379, è intervenuta sull’ambito normativo di cui al citato art.11, co.5, del D.L. n.174/12, prevedendo che tale disposizione “<i>si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore</i>”. Sulla base del quadro normativo derivante dalle disposizioni sopra descritte, i datori di lavoro, committenti o associanti, nell’operare le ritenute contributive delle quote a carico di lavoratori, collaboratori o associati, devono effettuarle nel limite del quinto dello stipendio, così come previsto dall'art.2 del DPR n.180/50.</p> <p>Inoltre, si rende noto che l’art.1, commi 365 e seguenti, della L. n.228/12 consente l’accesso ad un finanziamento degli Istituti di credito, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi e premi, a favore dei soggetti - diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art.3 del D.L. n.74/12, convertito in L. n. 122/12, ovvero all’art.3-bis del D.L. n.95/12, convertito in L. n.135/12 - che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici di maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.</p>

<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 31 gennaio 2013 <i>“Rinvio approvazione bilanci 2012”</i></p>	<p>Il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga al 30 settembre 2013 dell'ordinario termine di approvazione del bilancio 2012 per le società di capitali che hanno subito danni a causa del sisma del 2012 in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.</p> <p>Ricordiamo che ordinariamente i termini di presentazione del bilancio sarebbero i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;- entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le società che devono presentare il bilancio consolidato o nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società.
--	--



Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il termine per il versamento del saldo Iva dell'anno 2012 è determinato dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2013 che può avvenire autonomamente (dichiarazione singola) ovvero in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

In entrambi i casi l'imposta è dovuta per un importo superiore a €10,33 (considerando gli arrotondamenti a €10).

Dichiarazione singola

Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 18 marzo 2013 cadendo il 16 di sabato, tale versamento potrà avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale.

Sono previste al massimo 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 18 marzo 2013, le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile.

Sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l'importo degli interessi:

NUMERO RATA	SCADENZA	PERCENTUALE INTERESSE
2°	16/4	0,33
3°	16/5	0,66
4°	16/6	0,99
5°	16/7	1,32
6°	20/8	1,65
7°	16/9	1,98
8°	16/10	2,31
9°	16/11	2,64

Dichiarazione unificata

Nel caso in cui si decida di presentare la dichiarazione Iva unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2013 il saldo Iva dell'anno 2012 potrà essere versato:

- ➔ con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola;
- ➔ entro il 17/6 (il 16 è sabato), termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2013 (ovvero 17.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- ➔ in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18/3 e il 17/6 (ovvero 17/7);
- ➔ ratealmente.

In tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18/3 e il 17/6 (ovvero 17/7), ad ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Sono ammesse un numero massimo di 6 rate (ovvero 5 se il primo versamento avviene il 17/7). Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro i quali trovano applicazione gli studi di settore). In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Modalità di versamento

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2012 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2012.

Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo da versare è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.